

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott.ssa Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 22 settembre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 10.09.2010 il ricorrente emetteva l'assegno n. 0823341475/08 dell'importo di Euro 6.750,00. Pur avendo la banca segnalato l'impagato per mancanza di fondi nello stesso settembre, il ricorrente provvedeva al pagamento dell'assegno in data 12.11.2010 e produceva alla medesima banca trattaria quietanza per scrittura privata della società creditrice, relativa alla corresponsione della sola somma risultante dal titolo di credito.

Successivamente il ricorrente apprendeva tramite altro intermediario di aver subito l'iscrizione nell'Archivio CAI. Tale vicenda avrebbe quindi costituito materia di un reclamo in data 30.11.2010.

In data 01.12.2010 veniva esibita quietanza autenticata ex art. 8 L. 386/1990 e, tramite un dipendente della banca convenuta, il ricorrente inoltrava via mail, in data 17.12.2010, al responsabile della filiale competente della banca medesima una richiesta di cancellazione dall'Archivio suddetto, che veniva riscontrata negativamente.

Con il ricorso pervenuto all'ABF in data 29.12.2010, il ricorrente ha dichiarato di essersi attenuto alle indicazioni fornite dalla banca resistente, la quale avrebbe in un primo tempo richiesto la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno in carta semplice e successivamente, in data 01.12.2010, avrebbe consigliato di procurarsi una quietanza autenticata da notaio, assicurando in entrambe le circostanze la regolare conclusione della vicenda.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente ha invece riferito di aver subito la segnalazione in CAI, con conseguenti difficoltà, *“in quanto a causa di questa anomalia l'altra banca ... [gli] ha momentaneamente chiuso fidi, e assegni”*. Pertanto si *“chied[e se] è giusto questo atteggiamento”*, nonché domanda *“cosa ... [può] fare per essere cancellato dal CAI”*.

L'Intermediario ha trasmesso le controdeduzioni, via PEC, il 14.02.2011.

In primo luogo, ha indicato quale fatto all'origine della controversia la segnalazione, *“per mancanza parziale di fondi, dell'assegno bancario n. 823341475 di € 6.750,00 tratto dal ... [ricorrente] il 10/9/2010 a valere sul c/c ... in capo alla Ditta”* del medesimo ricorrente.

Quindi la banca ha affermato:

- di aver inviato il 17.09.2010 al ricorrente, mediante lettera raccomandata, il preavviso di revoca di cui all'art. 9 bis della L. 386/1990;
- che la prova dell'avvenuto pagamento, in forma autentica, è stata esibita *“solo in data 1/12/2010, oltre il termine previsto”*;
- che da tale quietanza il pagamento risulta essere avvenuto nelle date del 12.11.2010 e 30.11.2010, dunque *“oltre i 60 giorni previsti dalla Legge”*, non sussistendo pertanto *“i presupposti per evitare che il ... [ricorrente] fosse segnalato in CAI”*.

Sulla scorta delle considerazioni suddette, l'intermediario ha concluso chiedendo all'ABF di dichiarare *“l'inaccoglibilità del ricorso”*.

La Segreteria tecnica ha intrattenuto il ricorrente dapprima in ordine alla comunicazione della data del reclamo ed all'opportunità¹ di farne tenere copia, successivamente in merito all'invio integrale del ricorso, comprensivo degli allegati, alla banca convenuta.

Ha inoltre provveduto a trasmettere al ricorrente, come da lui richiesto, copia delle controdeduzioni con messaggio di posta elettronica del 16.02.2011.

Sempre in punto di fatto giova mettere in evidenza che le parti non hanno prodotto copia del titolo di credito, ai fini della verifica del corretto computo del termine di cui all'art. 8 della L. 386/1990. La banca convenuta ha dichiarato di aver trasmesso al ricorrente il preavviso di revoca ex art. 9 bis della citata L. 386/1990, ma non ne ha esibito copia, né ha comprovato la spedizione del preavviso stesso secondo una delle modalità prescritte dal menzionato art. 9 bis. Non sono inoltre state allegate, né dal ricorrente né dalla banca, le evidenze dell'Archivio CAI relative alla segnalazione oggetto di contestazione. Non è quindi possibile verificare se tale segnalazione è stata effettivamente compiuta *“con decorrenza 1/12/2010”*, come riferito – nelle controdeduzioni – dall'intermediario, ovvero in data precedente. Al riguardo, si osserva che nella mail interna alla banca del 17.12.2010 si legge: *«il cliente ... segnalato in CAI in data 16.09.2010 ha provveduto in data 12.11.2010 a saldare direttamente al creditore la somma dell'assegno impagato (€ 6.750)»*.

Sempre sul medesimo punto giova anche evidenziare che la convenuta, oltre a rilevare la tardività della quietanza autenticata dell'assegno, ha osservato che il pagamento è avvenuto oltre i termini prescritti dalla L. 386/1990, richiamando le date risultanti dalla quietanza stessa. Tale documento sembra peraltro riferirsi a due assegni, di cui uno avente n. 0823341475/08 e l'altro avente n. 5019759581, per un totale di Euro 13.500,00 – dedotta la mora; mentre la vertenza in esame ha ad oggetto soltanto il primo titolo di

¹ Il cliente non ha ritenuto di trasmettere tale copia.



credito sopra menzionato, come risulta sia dal ricorso, sia dalle controdeduzioni, le quali ne riportano anche l'importo, pari ad Euro 6.750,00, coincidente con la cifra indicata nella quietanza in carta semplice e nella mail interna alla banca del 17.12.2010. La quietanza autenticata, tuttavia, non precisa l'imputazione dei pagamenti avvenuti nelle date del 12.11.2010 e 30.11.2010: al riguardo dovrebbero soccorrere i criteri suppletivi di cui all'art. 1193, secondo comma, del Codice Civile, ma non sono note le date di emissione degli assegni suddetti.

DIRITTO

Al di là delle difficoltà oggettive che la lacunosa documentazione prodotta dalle parti comporta, è da osservare che nel proprio ricorso il ricorrente sostiene che la banca avrebbe generato in lui l'affidamento sulla "sufficienza" di una semplice quietanza, anche non autenticata. Tuttavia tale asserzione, non condivisa dalla resistente e non ammessa dalla stessa, non è supportata da alcun indizio di prova.

Il procedimento avanti l'ABF, essendo un procedimento regolato dal diritto (oggettivo), non si sottrae al criterio fondamentale di ripartizione dell'onere della prova in forza del quale chi vuol fare valere un diritto (soggettivo) in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Nel caso presente la prova del fatto è particolarmente importante perché l'art. 8 comma 3° della L. 15 dicembre 1990, n. 386 (modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), in riferimento alle sanzioni previste nel caso di emissione di assegno senza provvista, prevede che le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, ma chiaramente dispone che ciò avviene a condizione che: *«La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.»*

Anche a prescindere dal profilo di auto responsabilità per cui chi è stato avvisato di aver emesso un assegno privo di provvista dovrebbe autonomamente informarsi circa i rimedi che gli competono, ciò che nel caso concreto il ricorrente avrebbe dovuto provare è che gli è stata fornita una informazione fuorviante perché il suo contenuto era contra legem.

Alternativamente il ricorrente avrebbe potuto dimostrare che la iscrizione era stata abusiva perché comunque la emissione illecita dell'assegno, che in sé non è disputata, era stata sanata entro i termini sostanziali previsti. Come si è evidenziato però nemmeno a questo riguardo l'onere della prova dei fatti che potrebbero sorreggere simile pretesa è stata data.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2032 del 04 ottobre 2011

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO